



COMUNE DI POSINA

Provincia di Vicenza
36010 - Via Sareo n. 4

UFFICIO TECNICO

c.f. 83000430245 - p.i. 01536850249

☎ 0445748013 int. 2 - 📠 0445748047

e-mail: utc@comune.posina.vi.it PEC: posina.vi@cert.ip-veneto.net

Prot. 250

Posina, 21.01.2025



BANDO D'ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE AD USO PASCOLO DEI TERRENI DI MALGA PASUBIETTO PER LE STAGIONI MONTICATORIE DAL 2025 AL 2030

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI POSINA

AVVISA

che intende concedere l'uso a pascolo dei terreni di "**MALGA PASUBIETTO**" per un periodo di 6 (sei) anni, affinché le superfici vengano opportunamente pascolate, al fine di permettere il mantenimento delle caratteristiche ecologiche, ambientali e paesaggistiche dell'area, favorendo la fruizione turistico-naturalistica e la salvaguardia del territorio montano.

1. DESCRIZIONE SINTETICA DI MALGA PASUBIETTO

La **malga Pasubietto** fa parte del patrimonio silvo-pastorale indisponibile del Comune di Posina, si tratta di un campigolo di alta quota (1620 s.l.m.), ubicato in corrispondenza dell'omonima conca situata lungo il tratto superiore della valle Sorapache, con estensione anche al vicino anfiteatro del Canevon di Campiglia (lato meridionale) ed al versante superiore del crinale Zenevri-Ometto (lato settentrionale) in una stazione concava, priva di asperità significative. In posizione baricentrica, presso il fondovalle, sorgono i ruderi della vecchia malga Pasubietto, oggi in completo stato di abbandono.

Le principali caratteristiche risultano le seguenti:

- Superficie totale dell'area: **ettari 53,51**
- Pascolo (SAU): **ettari 41,39**
- Particella del Piano di Riassetto Forestale: **n. 29**
- Carico: **U.B.A. 26 da convertire in ovini (26 U.B.A. x 6,67 = 173 ovini)**

Immobili facenti parte della malga:

La superficie sopra indicata è identificata dai seguenti estremi catastali in Comune di Posina:

Particella piano riassetto forestale	Foglio	Mappale		superficie (mq)			Qualità di coltura catastale
				Intero mappale	Totale	SAU	
29	18	1	p	317.160	181		Incolto sterile
29	18	2	p	35.033	17.308	9.500	Incolto produttivo
29	18	4		531	531		Pascolo
29	18	5	p	26.070	9.042	8.841	Pascolo
29	18	6	p	26.070	9.241	8.000	Incolto produttivo
29	18	8	p	160.245	63.036	44.000	Incolto produttivo
29	18	11	p	60.189	14.442	7.700	Incolto produttivo
29	18	12	p	51.370	43.691	33.555	Pascolo
29	18	13		33.764	33.764	31.409	Pascolo
29	18	14	p	19.913	18.542	12.464	Incolto produttivo
29	18	16	p	21.422	13.341	11.602	Pascolo
29	18	18	p	8.237	1.085	1.085	Pascolo
29	18	20	p	6.619	4.378		Incolto sterile
29	18	23	p	9.540	3.394	1.536	Incolto produttivo
29	18	26		72.830	72.830	62.960	Pascolo
29	18	36	p	25.050	48		Incolto sterile
29	39	1	p	155.487	4.494		Incolto sterile
29	39	2	p	21.952	5.945		Incolto sterile
29	39	3		34.745	34.745	31.453	Incolto produttivo
29	39	4	p	144.012	60.503	58.153	Incolto produttivo
29	39	5	p	85.999	2.548	1.432	Incolto produttivo
29	39	8	p	217.426	3.409		Incolto sterile
29	39	9	p	102.287	7.223	6.959	Incolto produttivo
29	41	1	p	149.848	9.593	8.992	Incolto produttivo
29	41	2	p	278.827	42.452	34.000	Incolto produttivo
29	41	3	p	26.359	22.078	21.129	Pascolo
29	41	4	p	28.336	24.663	19.149	Pascolo
29	41	5	p	95.832	12.593		Incolto sterile
TOTALE				2.272.370	535.100	413.919	

Tale superficie è al lordo delle aree utilizzate per strade, sentieri, aree di sosta o attrezzate, cave, capanni per l'attività venatoria, pozze di abbeveraggio, pertinenze di fabbricati comunali ed eventualmente esistenti e le altre aree che il comune intende utilizzare per la realizzazione di opere pubbliche o manifestazioni (allargamenti stradali, aree di sosta o attrezzate etc.) e per l'accesso alle superfici boscate.

La determinazione delle superfici in concessione indicate nel presente bando non sono probatorie dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze rese dal Concessionario, al quale spetta il compito di stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine. Le superfici a pascolo indicate nel presente bando non hanno pertanto valore costitutivo dell'entità di superficie pascolata ma solo ricognitivo e conoscitivo


I beni oggetto della concessione sono utilizzati per la monticazione estiva di ovini.

La superficie utile agricola comprendente un pascolo assai magro, sul quale insistono plaghe sassose e colonizzate dal Pino mugo.

La superficie è ancora prevalentemente occupata dalla prateria nuda, sulla quale però stanno aumentando le specie arbustive, come salici nani, rododendri, Pino mugo.

La cotica è caratterizzata dall'associazione tipica dei pascoli d'alta quota a *Sesleria varia*, *Carex sempervirens*, entro la quale troviamo *Festuca nigrescens*, *Leontodon hispidus*, *Carex austroalpina*, *Cerastium holosteoides* e *Trifolium pratense subsp. Nivale*, *Poa alpina*, *Phleum alpinum*.

Planimetria dei pascoli:



2. CRITERI GENERALI DI GESTIONE DEL PASCOLO E DEI MANUFATTI

Il concessionario avrà l'obbligo di rispettare tutte le leggi e le norme applicabili, sia nazionali che locali (Legge 12 giugno 1962, n. 567 e s.m.i., Legge 11 febbraio 1971, n. 11 e s.m.i., Legge 3 maggio 1982, n. 203 e s.m.i., art. 6 della D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228) nonché il Disciplinare tecnico economico per l'utilizzo dei pascoli montani (L.R. 13 settembre 1978 n. 52 art. 25 e D.G.R.V. n. 3125 del 16 novembre 2001) approvato con deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino (oggi Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti) n. 14 del 17.12.2004.

Clausole in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari

L'affidamento della struttura rurale oggetto del presente bando verrà effettuato in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 11 del 11.02.1971, così come modificato dall'art. 45, comma 1, della legge n. 203 del 03.05.1982, in particolare per quanto concerne le seguenti clausole:

- **durata della concessione;**
- **determinazione del canone di concessione;**
- **modalità di cessazione del contratto al termine del periodo stabilito;**
- **modalità e termini per l'esercizio del diritto di prelazione da parte del concessionario uscente ai sensi dell'art. 4-bis della Legge n. 203/1982.**

Dovrà inoltre perseguire:

- l'impiego di soluzioni tecnologiche atte a contenere gli impatti ambientali;
- la limitazione dell'impiego di prodotti pericolosi per la salute dell'uomo e per l'ambiente;
- la minimizzazione della produzione di rifiuti e l'aumento della frazione riciclabile.

3. CONDIZIONI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE AD USO PASCOLO DEI TERRENI DI MALGA PASUBIETTO

Utilizzo: i terreni di malga Pasubietto saranno concessi per la **monticazione di ovini**.

Durata della concessione: anni 6 (dal 10.05.2025 al 20.10.2030).

Il periodo annuale di **utilizzo della malga inizia il 10 maggio e termina il 20 ottobre**, mentre la **monticazione del bestiame inizia il giorno 15 giugno e termina il 20 settembre** di ciascun anno. Eventuali anticipi o proroghe del periodo di monticazione sono concessi dall'Unità Organizzativa Servizi Forestali di Vicenza su richiesta motivata del concessionario da proseguire tramite il Comune di Posina. La concessione cesserà di diritto e di fatto alla scadenza della durata contrattuale, e cioè il 20.10.2030, senza bisogno di preavviso o disdetta.

Canone annuo minimo richiesto: € 1.700,00 (millesettecento/00)

Il canone annuo sarà rivalutato annualmente, se in aumento, in base alla variazione assoluta, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall'ISTAT e pubblicato sul sito web ufficiale (<http://www.istat.it/it/archivio/30440>). A tal fine varrà il riferimento tra la base dell'anno precedente (fatta 100) ed il coefficiente di raccordo per il mese di giugno dell'anno corrente.

Qualora il Comune di Posina ottenga dei finanziamenti per il miglioramento del pascolo, il canone annuo potrà essere oggetto di rivalutazione in aumento rispetto all'importo del canone di aggiudicazione relativo e con decorrenza dalla stagione monticatoria successiva al termine dei lavori.

Risoluzione di diritto della concessione-contratto

Al fine di evitare un'ulteriore riduzione della superficie a pascolo, tra le cause di risoluzione di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, della concessione-contratto rientra il mancato rispetto dell'obbligo da parte del concessionario, di mantenere inalterata la superficie pascoliva, determinata in ettari 41,39.

Soggetti partecipanti

Alla procedura aperta possono partecipare **imprenditori agricoli professionali**, singoli o associati, ai sensi del Decreto Legislativo 29.03.2004 n. 99 e successive modifiche e/o integrazioni (Ispettorato Regionale per l'Agricoltura), iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura e che non presentino motivi di inidoneità alla conduzione di malghe (Servizio Forestale Regionale).

Il venir meno, per qualsiasi motivo, ad una o più dei requisiti sopra indicati comporta la risoluzione di diritto della concessione-contratto.

Nel caso di partecipazione in forma associata, ciascun imprenditore dovrà possedere singolarmente i requisiti di partecipazione dell'impresa singola. Il venir meno, per qualsiasi motivo, di tali requisiti comporta la risoluzione di diritto della concessione contratto.

Deposito cauzionale definitivo richiesto: una annualità del canone concessorio.

La cauzione definitiva deve essere versata mediante bonifico bancario presso il Tesoreria comunale – UNICREDIT BANCA SPA – Agenzia di Schio – IBAN: IT49C020088838000003469734 oppure mediante polizza fideiussoria bancaria.

Altre condizioni di utilizzo dei terreni di malga Pasubietto

1. L'utilizzo dei terreni di malga Pasubietto dovrà essere effettuato nel rispetto del disciplinare tecnico-economico (*allegato 3*) approvato dall'Unione Montana Pasubio – Alto Vicentino (oggi Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti) con delibera della propria Giunta n. 14 del 17.12.2004, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997, della normativa generale che regola tale settore e del codice di Buona Pratica Agricola, nonché degli usi e delle consuetudini locali.

2. La destinazione d'uso prevalente sarà **la monticazione di ovini**.
3. Il **carico massimo** consentito sarà di **26 U.B.A (+/- 5%)** secondo le tabelle di ragguaglio e relative tolleranze previste dal "Disciplinare". Ogni variazione del carico massimo consentito dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal concedente e dall'Unità Operativa Forestale di Vicenza.
4. Il concessionario è tenuto a caricare la malga con il bestiame di sua proprietà. La percentuale minima di proprietà è pari al 50% del carico consentito.
5. Il bestiame monticato dovrà essere custodito in condizioni di sicurezza. Sono a carico del concessionario tutte le azioni e misure da adottare per la prevenzione dalla predazione da grandi carnivori e/o cani randagi degli animali al pascolo, nonché per la salvaguardia del bestiame stesso da danni provocati dal traffico veicolare. In particolare il concessionario dovrà dotare la malga di adeguate recinzioni (per esempio elettrificate) per la custodia e la protezione degli animali nelle ore notturne. Il concessionario non potrà in alcun caso richiedere risarcimenti al Comune di Posina per danni causati da predatori o da veicoli in transito al proprio bestiame. La mancata o inadeguata adozione delle misure di prevenzione potrà essere motivo di risoluzione della concessione.
6. E' vietato il pascolo e lo stazionamento prolungato del bestiame in appezzamenti circoscritti e ristretti, vicino a strade e sentieri nonché all'interno del bosco e nelle aree prative non concesse.
7. I pascoli saranno consegnati nello stato in cui si trovano.
8. Sono a carico del concessionario tutti gli interventi manutentori per la conservazione dei terreni della malga nello stato in cui sono consegnati e secondo la rispettiva destinazione d'uso.
Nel periodo intercorrente tra il ventuno ottobre e il nove maggio di ogni anno, i terreni della malga rientreranno nel pieno possesso del Comune.
Il Comune non risponderà del materiale di proprietà del concessionario che dovesse rimanere depositato oltre i termini del periodo di disponibilità della stessa.
9. Sono a carico del concessionario le spese e ogni altro costo di gestione quali, ad esempio:
 - il miglioramento dei pascoli annessi alla malga mediante l'estirpazione delle piante infestanti prima che producano il seme, il taglio in prefioritura di ortiche, veratro ovvero altre specie infestanti, lo sfalcio annuale dei terreni non pascolati;
 - interventi di manutenzione ordinaria o piccoli adeguamenti non strutturali necessari a garantire il corretto funzionamento e l'adeguata utilizzazione dei beni.
 - la manutenzione e pulizia delle pozze di abbeveraggio e degli abbeveratoi a servizio del pascolo;Ad ogni inizio stagione, in occasione della consegna della malga, saranno stabiliti e quantificati gli interventi di manutenzione e di miglioramento che il concessionario dovrà eseguire a proprio carico: annualmente andrà effettuata la manutenzione straordinaria, ovvero il taglio di arbusti e di rinnovazione forestale, su almeno 1/5 della superficie dell'alpeggio.
10. Qualsiasi opera di carattere straordinario che il concessionario intenderà eseguire, dovrà essere preventivamente ed espressamente autorizzata dal concedente.
11. I terreni della malga non possono essere né in tutto, né in parte subaffittati o subconcessi, ai sensi di quanto previsto dall'art. 21 della Legge 11.02.1971, n. 11, pena la revoca della concessione.
12. Per il fabbisogno di combustibile della malga relativo all'intera stagione monticatoria è concesso un quantitativo annuale di q.li 10 di pino mugo da reperirsi nell'ambito della superficie di pertinenza dell'alpeggio, il cui prelievo (taglio, esbosco e trasporto) sarà a carico del concessionario. La legna dovrà essere utilizzata esclusivamente per il fabbisogno della malga, non dovrà essere ceduta a terzi né potrà essere trasportata al di fuori del centro aziendale.
13. **I terreni oggetto della concessione sono utilizzati esclusivamente per la monticazione estiva di ovini.**

Contratto di concessione

La concessione sarà regolata da apposito contratto-convenzione che disciplinerà in modo dettagliato tutte le condizioni e prescrizioni necessarie alla conduzione dei terreni della malga. La stipula del contratto-concessione avverrà con l'assistenza delle organizzazioni sindacali di categoria delle parti contraenti.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare in qualunque momento la concessione e risolvere il contratto, anche con effetto immediato, per preminenti motivi di pubblico interesse, dandone avviso al concessionario a mezzo raccomandata A.R. o PEC.

Sono fatti salvi i diritti di terzi.

Il contratto verrà redatto nella forma pubblica amministrativa e sarà pertanto soggetto a registrazione. Tutte le spese sono a carico del concessionario.

4. MODALITA' DI ESPERIMENTO DELLA GARA

L'asta sarà tenuta ad unico incanto, con il metodo dell'offerta segreta in aumento, da confrontarsi con il prezzo a base d'asta suindicato, secondo le modalità previste dagli articoli 73, primo comma lett. c), e 76 del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato, approvato con Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

5. RICHIESTE CHIARIMENTI

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all'indirizzo PEC: posina.vi@cert.ip-veneto.net entro e non oltre la data del 10.02.2025.

Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte verranno fornite entro il giorno 18.02.2025.

Tutte le risposte saranno pubblicate, in forma anonima, sul sito del Comune di Posina alla pagina web <https://www.comune.posina.vi.it/>

6. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Si invitano gli interessati alla gara a presentare offerta al Comune di Posina via Sareo n. 4 – 36010 Posina (VI).

Le offerte dovranno pervenire alla sede indicata **entro e non oltre le ore 12.00** del giorno **lunedì 24 febbraio 2025**.

Saranno escluse dalla gara le offerte che perverranno oltre tale data (non farà fede la data del timbro postale).

Il plico contenente l'offerta, chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, riportante all'esterno la dicitura "**Offerta per la concessione di MALGA PASUBIETTO – NON APRIRE**" dovrà contenere al suo interno la seguente documentazione:

- **Busta n. 1**, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: "**MALGA PASUBIETTO - Documentazione Amministrativa**".
- **Busta n. 2**, chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, recante all'esterno la dicitura: "**MALGA PASUBIETTO - Offerta Economica**".

In ciascuna busta dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati:

Busta n. 1 – Documentazione Amministrativa

A. Apposita istanza di partecipazione e dichiarazione, resa dal Legale Rappresentante dell'azienda concorrente compilando il modulo **allegato 1)** al presente bando, debitamente sottoscritta, con firma autenticata ovvero con firma non autenticata ma accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore, con indicate le complete generalità del dichiarante ed il titolo legittimante la rappresentanza dell'azienda, nella quale, sotto la propria responsabilità, egli dichiara quanto segue:

- che l'azienda è regolarmente iscritta al Registro delle imprese agricole di cui all'art. 2 del D.Lgs. 18.05.2001, n. 228, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di _____;
- che a carico dell'azienda non risulta pendente nessuna procedura di fallimento o di liquidazione coatta, di amministrazione controllata o di concordato preventivo, né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- che non sussistono a proprio carico, né dei propri conviventi, procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2016;
- di non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in condizioni di risoluzione di contratto con amministrazioni pubbliche a causa di inadempimenti contrattuali;
- di non essersi trovato, nel corso dell'ultimo quinquennio, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di gara oggetto di affidamento, in situazioni di contenzioso con l'Amministrazione affidante;
- di non essere incorso in inadempimenti contrattuali o in ripetute sanzioni amministrative per violazione di obblighi inerenti la corretta gestione di malghe;
- che l'azienda non è incorsa in sanzioni amministrative comminate da Organismi di vigilanza e controllo per violazioni alle norme igienico-sanitarie inerenti alla corretta gestione di malghe oppure di essere in regola con i pagamenti delle sanzioni amministrative comminate da Organismi di vigilanza e controllo per violazioni alle norme igienico-sanitarie inerenti alla corretta gestione di malghe;
- di aver preso conoscenza e di accettare incondizionatamente, tutte le condizioni indicate sia nel bando di gara che nel disciplinare tecnico-economico (**allegato 3**) approvato dall'unione Montana Pasubio – Alto Vicentino (oggi Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti) con delibera della propria Giunta n. 14 del

17.12.2004, in attuazione della deliberazione di Giunta Regionale n. 428 del 13.02.1997 e di attenersi alla normativa generale che regola tale settore ed al codice di Buona Pratica Agricola, nonché agli usi e consuetudini locali;

- di aver preso atto che la superficie in concessione indicata nel bando di gara pubblicato non è probatoria dell'effettiva area pascolabile né di quella computabile ai fini di eventuali dichiarazioni o istanze prodotte dal concessionario, e che pertanto la concessione è a corpo e non a misura, ed è compito esclusivo del concessionario stabilire e/o calcolare l'effettiva superficie a pascolo ai fini di eventuali domande di contributo e/o a qualsiasi altro fine;
- di impegnarsi a stipulare il contratto di concessione con clausole in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari, e con l'assistenza di una delle organizzazioni provinciali di categoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 23 della legge n. 11 del 11.02.1971, come modificato dall'art. 45, comma 1, della legge n. 203 del 03.05.1982;
- di essere a perfetta conoscenza, perché recatosi sul posto in sopralluogo ed aver preso conoscenza diretta, dello stato, delle caratteristiche nonché delle condizioni in fatto ed in diritto in cui si trovano attualmente i terreni di malga Pasubietto e di averne tenuto conto all'atto della formulazione dell'offerta;
- che l'azienda è regolarmente iscritta all'I.N.A.I.L. e all'I.N.P.S. e che la medesima è in regola con gli obblighi derivanti dai versamenti dei contributi previdenziali dovuti ai sensi di legge;
- che l'azienda è in regola con gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro;
- che l'azienda non è incorsa nei due anni precedenti alla data della gara nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs. 25.7.1998 n. 286 sull'immigrazione per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- che l'azienda non è tenuta al rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, in base alla legge 12.03.1999, n. 68, avendo alle dipendenze un numero di lavoratori inferiore a quindici, oppure che la ditta è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e di aver ottemperato alle norme previste dalla legge 12.3.1999, n. 68;
- che non sussistono rapporti di controllo con altre aziende concorrenti alla medesima gara determinati ai sensi dell'art. 2359, comma 1, del Codice Civile;
- che il numero di capi di bestiame in proprietà è pari ad almeno il 50% del carico previsto.

NOTE: La dichiarazione potrà essere oggetto di controlli da parte dell'amministrazione. Inoltre in caso di raggruppamento di imprese la dichiarazione di cui sopra dovrà essere presentata da ciascuna impresa raggruppata mentre in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo le imprese raggruppate devono produrre mandato speciale unitario irrevocabile, con rappresentanza, ad una di esse, indicata quale impresa capogruppo, redatto in forma di atto pubblico.

Busta n. 2 - Offerta Economica

Proposta di canone di concessione annuo pari o in aumento rispetto al canone posto a base di gara, espresso in cifre ed in lettere, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta utilizzando il modulo **allegato 2)** con marca da bollo da € 16,00

In caso di raggruppamento di imprese l'offerta economica dovrà essere sottoscritta da tutti i rappresentanti legali delle imprese partecipanti al raggruppamento.

Il concorrente si impegnerà a mantenere valida e vincolante la proposta di canone per 120 giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'aggiudicazione avverrà con il **criterio dell'offerta più elevata** ovvero a favore del concorrente la cui offerta risulti la più alta tra quelle presentate e comunque uguale o superiore al prezzo a base di gara.

Le offerte verranno valutate dalla Commissione di gara, in seduta pubblica, presso il Comune di Posina, il giorno **martedì 25 febbraio 2025 alle ore 15,30**.

Nel caso in cui l'offerta superi il 20% dell'importo posto a base di gara, il Comune valuterà la congruità dell'offerta in relazione ai canoni di concessione di malghe simili praticati nell'area montana.

L'amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare il contratto anche in presenza di una sola offerta valida, come pure di non aggiudicarlo qualora le offerte non vengano ritenute soddisfacenti, nonché **di ricorrere alla procedura negoziata nel caso in cui la procedura aperta vada deserta.**

Si precisa infine che nulla è dovuto ai concorrenti partecipanti alla gara, neppure a titolo di rimborso spese, per la presentazione dell'offerta.

8. DIRITTO DI PRELAZIONE

Al fine di consentire al precedente concessionario l'esercizio del diritto di prelazione di cui all'art. 4-bis della Legge n. 203/1982 (introdotto dall'art. 5 del D.Lgs. n. 228/2001), gli sarà comunicata l'offerta che ha ottenuto l'aggiudicazione provvisoria, a mezzo raccomandata A.R., o a mezzo PEC, entro 5 giorni dalla seduta di gara. Nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'interessato potrà esercitare il diritto di prelazione, mediante trasmissione al Comune, con le stesse modalità sopra indicate per la partecipazione alla gara, un'offerta che contenga condizioni uguali o migliori di quelle dell'offerta aggiudicata in via provvisoria. In tal caso, si procederà all'aggiudicazione definitiva a favore del concessionario uscente che ha esercitato la prelazione. Altrimenti, in ipotesi di mancato esercizio della prelazione nei termini e con le modalità sopra indicate, la concessione della malga sarà affidata all'aggiudicatario provvisorio.

9. CLAUSOLE DI ESCLUSIONE

Si procederà al soccorso istruttorio nei casi di incompletezza della documentazione, come, a titolo di esempio:

- qualora risulti incompleta l'istanza di partecipazione;
- in caso di mancata produzione del documento di identità;
- qualora il plico contenente l'offerta e la documentazione a corredo non risulti pervenuto o a mezzo del servizio postale statale ovvero con recapito autorizzato dallo stesso servizio postale, oppure per posta celere o ancora tramite corriere espresso o sul quale non sia apposta la scritta indicante la specificazione della gara.

Si procederà all'esclusione dalla gara, senza soccorso istruttorio, nei seguenti casi:

- **qualora l'impresa non sia in possesso delle qualificazioni e dei requisiti necessari indicati nel presente bando;**
- **in caso di mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione e della proposta di offerta;**
- **nel caso in cui l'offerta rechi abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo del canone di concessione offerto tanto che lo stesso non sia chiaro.**

10. AGGIUDICAZIONE – GARANZIE – CONTRATTO

L'imprenditore agricolo che risulterà aggiudicatario dovrà far pervenire, nel termine massimo di giorni 10 (dieci) dalla richiesta, la documentazione idonea ad attestare il possesso dei requisiti richiesti.

Lo stesso è obbligato a stipulare il contratto nella forma pubblica amministrativa entro il termine di 10 giorni (dieci giorni) dalla data di comunicazione dell'invito alla sottoscrizione del medesimo che sarà formulato nei 30 (trenta) giorni successivi decorrenti dalla data di aggiudicazione.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento dell'importo relativo alle spese contrattuali che saranno richieste mediante apposita comunicazione e della cauzione definitiva nelle modalità previste dal presente bando.

La cauzione definitiva dovrà essere versata mediante bonifico bancario oppure garantita con polizza fideiussoria bancaria.

In caso di inadempienza dell'aggiudicatario per quanto riguarda il pagamento del canone di concessione, la mancata produzione dei documenti o delle certificazioni richiesti successivamente alla aggiudicazione o stipulazione del contratto l'Amministrazione potrà incamerare la cauzione e procedere all'aggiudicazione ad altro imprenditore agricolo partecipante che segua l'aggiudicatario nella graduatoria di gara.

11. RECESSO

E' in facoltà del concessionario dare disdetta del presente contratto entro il 31 ottobre dell'anno precedente alla stagione di monticazione. Il concessionario dichiara all'uopo di obbligarsi a riconsegnare i terreni della malga al Comune alla sua naturale scadenza, libera da persone e cose, rinunciando a far valere ogni e qualsiasi diritto di sorta per sé e per i suoi aventi causa, trattandosi di accordo in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari.

In caso di recesso dopo il 1° anno della durata contrattuale, il concessionario, al momento della richiesta, dovrà versare al Comune il 10% del canone annuale mentre in caso di recesso negli anni successivi, il concessionario dovrà versare, al momento della richiesta, al Comune il 5% del canone annuale.

Il mancato versamento condiziona lo svincolo della cauzione definitiva.

In caso di recesso l'Amministrazione potrà procedere all'aggiudicazione, per gli anni mancanti alla durata contrattuale, ad altro imprenditore agricolo partecipante che segua l'aggiudicatario nella graduatoria di gara.

12. NORME FINALI

Ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche, si informa quanto segue:

- per quanto concerne il procedimento inerente la gara pubblica in trattazione, il responsabile è il sindaco Adelio Cervo, Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Posina, telefono 0445 748013 int. 2 – mail: utc@comune.posina.vi.it
- l'autorità incaricata a presiedere la gara pubblica è il Segretario Comunale.

I dati personali relativi alle imprese partecipanti alla gara saranno oggetto di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Titolare del trattamento è il Comune di Posina. Si fa rinvio al D.Lgs. n. 196/2003 e all'allegata comunicazione sulla privacy.



IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA

Adelio Cervo

Documento firmato digitalmente